

**ATTO COSTITUTIVO DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE
"NUOVA COMPAGNIA DELL'ALLEGRIA"**

L'anno duemilasei, il giorno 20 del mese di Marzo alle ore ventuno, in Genova Rivarolo via G.B.Pergolesi numero civico 6/4 si sono riuniti i sottoscritti:

- Sig.ra Antonini Annamaria , nata a Genova il 23-11-1947 residente in Genova, Via Linneo n°127
codice fiscale NTNNMR47S63D969R
- Sig. Castagna Pino, nato a Rieti il 13-8-1946 residente in Genova, Via Linneo n°77
codice fiscale CSTGPP46MI3H281S
- Sig. Lanzarotti Gilberto, nato a Genova il 7-6-1949 residente in Genova, Via Zamperini n°11
codice fiscale LNZGBR49H07D969K
- Sig. Leonardo Gaetano, nato a Piazza Armerina il 8-1-1930 residente in Genova, Via Pergolesi n°6
codice fiscale LNRGTN30A08G580J
- Sig.ra Leonardo Maria, nata a Piazza Armerina il 25-5-1931 residente in Genova, Via Pergolesi n° 6
codice fiscale LNRMRA31E65G580F
- Sig. Pastorino Stefano, nato a Genova il 6-6-1967, residente in Genova Via Canepari 41
codice fiscale PSTSFN67H06D969C
- Sig. Patrone Elio, nato a Genova il 28-2-1974, residente in Genova, Via D.Carli 29
codice fiscale PTRLEI74B28D969V
- Sig.ra Pezzoli Giacomina, nata a Castione della Presolana (BG) il 18-12-1934 residente in Genova, Via L.go
Torrente Secca n°50, codice fiscale PZZGMN34T58C324B
- Sig.ra Preti Cristina, nata a Genova il 5-1-1957 residente in Genova, Via Linneo n°304
codice fiscale PRTCST57A45D969A

I suddetti, in virtù del presente atto, stipulano e convengono quanto segue:

articolo 1

E' costituita una Associazione Culturale Teatrale denominata " NUOVA COMPAGNIA DELL'ALLEGRIA"

articolo 2

L'associazione ha sede in Genova, 16159, Via C. Linneo 304 / 52

articolo 3

L'associazione è apartitica e non ha scopo di lucro: base fondamentale dell'attività associativa è il volontariato. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

articolo 4

Scopi dell'associazione sono la pratica, la diffusione e la promozione dell'attività e della cultura teatrale, con principale attenzione alla tradizione regionale ligure.

articolo 5

L'associazione è regolata dallo Statuto che, approvato dai componenti, si allega al presente Atto Costitutivo Sub"A". Detto Statuto contiene le norme di funzionamento e di organizzazione dell'associazione. In particolare, detto Statuto stabilisce che il funzionamento dell'associazione è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci e che le cariche sociali sono elettive.

articolo 6

Il primo Consiglio Direttivo dell'associazione, composto di 5 (cinque) membri, è nominato nelle persone dei signori:

- Presidente: Signor Pastorino Stefano nato a Genova , il 6-6-1967 e domiciliato in Genova, via Canepari n° 41 , cod.fiscale PSTSFN67H06D969C
- Vice-Presidente: Signora Annamaria Antonini nata a Genova , il 23-11-1947 e domiciliata in Genova, via Linneo n°127 cod.fiscale NTNNMR47S63D969R

- Segretario: Signora Preti Cristina, nata a Genova il 5-1-1957 residente in Genova, via Linneo n° 304, codice fiscale PRTCST57A45D969A
- Tesoriere: Signor Castagna Giuseppe, nato a Rieti il 13-8-1946 residente in Genova, Via Linneo n° 77, codice fiscale CSTGPP46MI3H281S
- Direttore artistico: Signor Lanzarotti Gilberto nato a Genova il 7-6-1949 residente in Genova, Via Zamperini n° 11, codice fiscale LNZGBR49H07D969K

articolo 7

Il fondo di costituzione è composto dalle contribuzioni che i soci fondatori fanno alla costituzione dell'Associazione. Il primo bilancio dell'associazione si chiuderà il 31/12/2006

articolo 8

Il Presidente dell'Associazione Signor Pastorino Stefano è delegato ad assolvere tutte le pratiche amministrative e fiscali attinenti al riconoscimento giuridico dell'associazione. Il presente Atto, dattiloscritto su due facciate, viene sottoscritto dai presenti:

Sig.ra Antonini Annamaria.....	CF : NTNNMR47S63D969R.....	<i>Anna Maria Antonini</i>
Sig. Castagna Pino.....	CF : CSTGPP46MI3H281S.....	<i>Castagna Giuseppe</i>
Sig. Lanzarotti Gilberto	CF : LNZGBR49H07D969K.....	<i>Lanzarotti Gilberto</i>
Sig. Leonardo Gaetano.....	CF : LNRGTN30A08G580J.....	<i>Leonardo Gaetano</i>
Sig.ra Leonardo Maria.....	CF : LNRMRA31E65G580F.....	<i>Maria Leonardo</i>
Sig. Pastorino Stefano.....	CF : PSTSFN67H06D969C.....	<i>Stefano Pastorino</i>
Sig. Patrone Elio	CF : PTRLEI74B28D969V.....	<i>Elio Patrone</i>
Sig.ra Pezzoli Giacomina.....	CF : PZZGMN34T58C324B.....	<i>Pezzioli Giacomina</i>
Sig.ra Preti Cristina.....	CF : PRTCST57A45D969A.....	<i>Cristina Preti</i>

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI GENOVA

registrato il 7 APR. 2006 N° 4255

di pagamento di Lire 6.168.00

DIRETTORE



ALLEGATO "A"

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE "NUOVA COMPAGNIA DELL'ALLEGRIA"

articolo 1 - Denominazione

E' costituita in Genova una Associazione Culturale Teatrale denominata: "NUOVA COMPAGNIA DELL'ALLEGRIA". Essa è costituita con la veste legale prevista dall'art. 36 e seguenti del Codice Civile.

articolo 2- Oggetto sociale

L'Associazione non ha scopo di lucro, è apolitica, apartitica ed aconfessionale. Scopi dell'associazione sono la pratica, la diffusione e la promozione dell'attività artistica e della cultura teatrale, con principale attenzione alla tradizione regionale ligure. Gli Scopi dell'associazione vengono perseguiti in ogni forma e con ogni mezzo legalmente consentito. L'Associazione "NUOVA COMPAGNIA DELL'ALLEGRIA" per meglio raggiungere i suoi fini ha deciso di affiliarsi alla F.I.T.A. Federazione Italiana Teatro Amatori.

articolo 3 – Sede sociale

La sede dell'Associazione è in Genova Via C. Linneo 304 / 52 fino a nuova delibera dell'Assemblea.

articolo 4 – Volontariato

L'Associazione non ha scopo di lucro e le attività culturali saranno sempre improntate ed ispirate a questo principio. Base fondamentale dell'attività associativa è, quindi, il volontariato e l'attività di utilità sociale. L'Associazione si autofinanzia principalmente con il contributo dei soci. I corrispettivi ricevuti per le rappresentazioni teatrali costituiranno semplice copertura dei costi di diretta imputazione. (Rimborsi spese)

articolo 5 - Soci

La qualità di Socio si acquisisce su approvazione dell'Assemblea dei Soci e previa sottoscrizione del presente statuto. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. Le dimissioni di un Socio sono consentite previa comunicazione scritta al Presidente dell'associazione, il quale, sentito il parere del Consiglio direttivo, si riserverà di prorogarle o meno, tenendo prioritariamente in conto gli impatti sulla programmazione artistica in corso.

articolo 6 – Quote

Ogni socio ha diritto ad una sola quota, qualunque sia il proprio apporto. La quota e il contributo associativo non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggette a rivalutazione.

articolo 7 – Estromissione del Socio

L'Assemblea su parere del Consiglio direttivo può disporre l'estromissione di soci, che si siano resi gravemente inadempienti in particolare rendendosi morosi nel versamento delle quote associative o, disinteressandosi dell'attività dell'Associazione o ancora operando in contrasto con le finalità e gli scopi dell'Associazione stessa quali definiti dal presente statuto e da eventuale regolamento.

articolo 8 – L'Assemblea

L'Assemblea dei Soci è organo sovrano e prende tutte le decisioni necessarie ad un corretto funzionamento della vita associativa. Essa è composta da tutti i soci ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno o su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un quarto dei Soci. La convocazione dell'assemblea viene comunicata a tutti i soci con almeno 15 gg di preavviso. Essa delibera, a maggioranza semplice, con qualunque numero di intervenuti sui seguenti argomenti: elezione del Presidente e del Consiglio direttivo, ammissione dei nuovi Soci, estromissione del socio, approvazione del Bilancio Consuntivo, programmazione artistica annuale, modifiche dello Statuto e scioglimento della Associazione. L'assemblea è presieduta dal Presidente della Associazione ed in sua mancanza, dal Vice Presidente o altro socio effettivo.



articolo 9- Diritto di voto

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche di Statuto e regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Si applica il principio del voto singolo come previsto all'art.2532, comma 2 del CC.

articolo 10 – Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da: Presidente, Vice presidente, Segretario, Tesoriere, Direttore artistico. Salvo diversamente deliberato dall'Assemblea, il Presidente è rappresentante di diritto all'Assemblea Nazionale FITA. I membri del Consiglio direttivo durano in carica due anni e sono rieleggibili.

articolo 11 –Legale rappresentanza e ruoli

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Compagnia, garantisce l'applicazione dello Statuto e la redazione del Bilancio Consuntivo. Il Segretario assiste il Presidente e redige i verbali di assemblea e di Consiglio, curandone la conservazione agli atti; cura altresì tutta la corrispondenza. Il Direttore artistico cura le relazioni con le altre Associazioni e Teatri proponendo all'Assemblea la programmazione artistica annuale. Il Tesoriere cura la contabilità e la cassa delle quali rende conto al Consiglio Direttivo e all'Assemblea ed ogni qualvolta ne venga fatta richiesta.

articolo 12 – Bilancio e libri sociali

Il Bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato ogni anno entro il mese di Febbraio. Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché il Libro degli Aderenti all'Associazione.

articolo 13 – Avanzi di gestione

E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

articolo 14 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria. Il patrimonio residuo dell'Ente deve essere devoluto ad Associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge n. 662 del 23/12/1996.

articolo 15 - Patrimonio

Il patrimonio è costituito essenzialmente dalle quote dei Soci, da eventuali contributi pubblici e privati e da attrezzature teatrali ed ogni altro bene necessario al raggiungimento dello scopo sociale.

articolo 16 - FITA

Il presente Statuto e le sue modifiche sono conservati al Repertorio della FITA. Con l'acquisizione ai propri atti la FITA associa di diritto la Compagnia nella propria organizzazione.

articolo 17 – Legge vigente

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti di materia.

Il presente statuto è stato letto, discusso e approvato all'unanimità dai soci fondatori in data 27/02/ 2006



il Presidente

Stefano Fantari